

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 772

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei consorzi agrari
(Federconsorzi)

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo sono note le vicende riguardanti il crac finanziario della Federazione italiana dei consorzi agrari, il quale, oltre a produrre - secondo l'autorità giudiziaria - un'esposizione debitoria di oltre 8500 miliardi, ha determinato la conseguente implosione di gran parte della rete di assistenza e fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura arrecando gravi danni alle aziende e agli operatori del settore.

Ad esso si deve aggiungere la confusa situazione verificatasi nella fase liquidatoria grazie all'ormai famoso «piano Capaldo» il quale, lungi dall'essere definito, non ha certamente contribuito a fare chiarezza in una circostanza così delicata.

Le conseguenze del fallimento Federconsorzi furono inoltre disastrose, allorché l'episodio in questione causò una pericolosa caduta di credibilità del sistema finanziario italiano che a sua volta si ripercosse direttamente sulla nostra moneta attraverso un pesante attacco speculativo verificatosi nel 1992 che costrinse le autorità monetarie italiane in un primo momento a dissanguarsi per difendere il cambio poi a svalutare la divisa italiana del 7 per cento e, successivamente uscire dallo SME.

Infatti, tra i creditori di Federconsorzi al 17 maggio 1991 (data del commissariamento della *holding*) comparivano numerose ed importanti banche straniere, tra cui la Mitsubishi Bank, la Sumitomo Bank, la Barclays Bank, eccetera.

Tutti questi istituti si credevano garantiti nei crediti da parte dello Stato italiano, il quale, invece, ha opposto un netto distinguo: «la Federconsorzi è solo un consorzio di cooperative, pur di diritto speciale, del quale lo Stato non è tenuto a rispondere!» Allo stupore iniziale subentrava la diffidenza: mentre le banche estere si snervavano in estenuanti trattative - tanto da costituirsi in

associazione, a Londra, per difendere i propri interessi - iniziava il *tam tam* che moltiplicava con indice esponenziale, la diffidenza di tutti gli investimenti internazionali verso il «sistema Italia».

La decisione di soddisfare i creditori esteri è stata alla fine adottata ma successivamente all'attacco speculativo alla lira condotto dalle stesse alleanze finanziarie internazionali le quali, nel frattempo, avevano ulteriormente rafforzato il proprio convincimento nella scarsa credibilità del nostro sistema.

Ma non è tutto. Ad aggravare ancora più la situazione intervenne lo scandalo dell'EFIM che, in un primo tempo, si prefigurava della stessa natura di quello della Federconsorzi: «lo Stato non paga perché non è responsabile, in prima battuta dei dissesti».

Anche se la vicenda EFIM si è risolta diversamente, non si può negare che gli investitori esteri, nel luglio 1992, a fronte dei dissesti EFIM e Federconsorzi, prevedessero ben altri scenari di inadempienze nazionali finendo così con l'innescare l'improvviso attacco speculativo ed il conseguente disastro finanziario.

Vi sono poi conseguenze dirette nei confronti del settore agricolo: lo scandalo Federconsorzi ha travolto gran parte della rete consortile di assistenza e di fornitura di mezzi tecnici in agricoltura.

Oltre metà dei 73 consorzi agrari provinciali (cap) si trova in liquidazione coatta o è commissariata.

Si è sbriciolata la capillare rete che comprendeva 2000 punti vendita; è stata minata sin dalle fondamenta la fiducia riposta dagli agricoltori nella struttura di assistenza.

Dal 17 maggio 1991 (data di commissariamento), gli agricoltori si trovano allo sban-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do più completo e spesso, in particolare nel Mezzogiorno, non sanno più come ed a chi conferire il grano destinato agli ammassi. La stessa Fiat, presa in contropiede dal tracollo della rete consortile, si è dovuta inventare una struttura commerciale privata per vendere i suoi trattori sul mercato italiano (in precedenza vantava un rapporto di esclusiva con la Federconsorzi).

È soprattutto in materia di responsabilità che il caso Federconsorzi presenta aspetti oscuri ed indeterminati.

A fronte di un «buco» giudizialmente accertato in oltre 5000 miliardi (sommando i crediti delle 200 banche e società finanziarie, i crediti inesigibili e quelli degli oltre 1100 fornitori), non pare che gli interventi sul piano giudiziario siano commisurati alla gravità dei fatti accertati.

Non finisce poi di stupire il comportamento della classe politica responsabile dell'attività della passata legislatura che ha omologato un concordato preventivo (pia-

no Capaldo) i cui contorni sono tutti da definire soprattutto per quanto concerne la svendita dei pezzi pregiati della Federconsorzi a taluni personaggi che si possono comunemente definire i «soliti noti».

Non va dimenticato in fine che ancora si deve far luce sulla vecchia questione dei finanziamenti pubblici per gli ammassi di grano, che tutti i governi democristiani del dopoguerra hanno cercato di coprire per nascondere una lunga serie di nefandezze.

Per la gravità dello scandalo e per l'urgenza di far luce sullo stesso, si richiede, con il presente disegno di legge la costituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta parlamentare.

Non si vorrebbe assistere, attraverso l'annunciata ricostituzione della Federazione italiana dei consorzi agrari (Fedit) sotto la nuova sigla di SOCONAGRI, al tentativo di cancellare con un colpo di spugna uno degli scandali più penosi della Prima Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1948 al 1991 e contestualmente accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, nonché valutare l'azione di dismissione a ciò conseguente.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su designazione dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Art. 3.

1. La Commissione, all'atto dell'insediamento, elegge il Presidente, il vicepresidente ed un segretario, a maggioranza fra i suoi componenti.

2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 6.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

3. Per quanto concerne l'eccezione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 8.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 giugno 1995, presentando al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte da elaborare.

2. La Commissione dovrà altresì riferire al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.